

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 18.07.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18 DEL 29.07.2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 01 DEL 22.04.2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 02 DEL 31.03.2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 01 DEL 08.02.2019
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 28.06.2021**

NOTA:

Ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019 l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti – TARI. Il presente regolamento rimane in vigore solo nella parte relativa alla TARI di cui al TITOLO I, TITOLO II e TITOLO V.

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
1) Oggetto del Regolamento.....	5
2) Articolazione dell’Imposta Unica Comunale.....	5
3) Soggetto attivo.....	5
4) Denuncia.....	5
5) Accertamento e controllo.....	6
6) Funzionario Responsabile.....	7
7) Riscossione.....	8
8) Importi minimi	8
9) Rimborsi, sgravi e compensazioni	8
10) Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.....	9
11) Sanzioni.....	9
12) Riscossione coattiva e contenzioso	9
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	10
13) Presupposti della TARI	10
14) Soggetti passivi e soggetti responsabili	11
15) Gestione dei rifiuti.....	11
16) Rifiuti assimilati agli urbani	11
17) Base imponibile	11
18) Esclusioni.....	12
19) Esenzioni	13
20) Agevolazioni.....	13
21) Condizioni per l’esenzione/esclusione/agevolazione.....	13
22) Computo delle superfici.....	14
23) Produzione di rifiuti speciali non assimilati	14
24) Zone non servite e mancato svolgimento del servizio	15

25)	Periodi di applicazione.....	15
26)	Determinazione del costo di gestione	15
27)	Articolazione della TARI	16
28)	Tariffe	16
29)	Classificazione dei locali e delle aree tassabili domestiche	16
30)	Criteri di determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche	17
31)	Classificazione dei locali e delle aree tassabili non domestiche	18
32)	Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali	19
33)	Tributo provinciale	19
34)	Tariffa giornaliera	19
35)	Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata	20
35.	bis) Riduzioni per utenze domestiche	20
36)	Riduzioni utenze non domestiche	20
36.	bis) Riduzioni per compostaggio	21
37)	Cumulo di riduzioni.....	21
TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		22
38)	Presupposti della TASI	22
39)	Soggetti passivi e soggetti responsabili	22
40)	Base imponibile.....	22
41)	Periodi di applicazione.....	22
42)	Determinazione dei servizi con copertura TASI	23
43)	Agevolazioni per l’abitazione principale	23
TITOLO IV – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....		24
44)	Rinvio	24
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....		25
45)	Contenzioso	25
46)	Abrogazioni	25
47)	Entrata in vigore	25

48)	Pubblicità del regolamento.....	25
49)	Tutela dei dati personali	25
50)	Norme di rinvio	25
51)	Norme transitorie.....	26
ALLEGATO A.....		27
Determinazione delle tariffe ai sensi del D.P.R. 158/1999.....		27
ALLEGATO B.....		28
Categorie ex D.P.R. 158/1999 e relativi range di coefficienti.....		28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1) Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale IUC, prevista dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), commi 639, 704 e 731, in particolare stabilendo condizioni, modalità, e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Ai sensi della L. 147/2013 art. 1 comma 682, il presente regolamento istituisce e disciplina, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale, le componenti denominate TARI e TASI; per la componente denominata IMU si fa riferimento al vigente regolamento comunale.

2) Articolazione dell'Imposta Unica Comunale

1. In conformità a quanto stabilito dalla L. 147/2013, art. 1 comma 639, la IUC si basa su due presupposti impositivi:
 - l'erogazione e la fruizione di servizi comunali
 - la natura e il valore degli immobili posseduti
2. LA IUC si compone di:
 - *Tassa sui Rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 - *Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)*, destinata a finanziare l'erogazione dei servizi comunali individuati al successivo Titolo III, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore;
 - *Imposta Municipale Propria (IMU)*, di natura patrimoniale, a carico del possessore degli immobili, con esclusione delle abitazioni principali;

3) Soggetto attivo

1. L'Imposta Unica Comunale è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati ad una o più delle tre componenti dell'imposta; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da una o più componenti dell'imposta.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili, interamente o prevalentemente, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

4) Denuncia

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento all'imposta determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o

delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del **30 giugno** successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le predette variazioni.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. La dichiarazione deve contenere, anche al fine di acquisire informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune:
 - se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso (per la TARI) nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
 - il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
 - i dati catastali relativi a tutte le unità, la via ed il numero civico di ubicazione degli immobili e l'interno, ove esistente;
 - la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
 - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini delle TARSU o delle TARES.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, resta fermo quanto dichiarato o accertato ai fini dell'IMU e si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6 del D.Lgs. 23/2011.

5) Accertamento e controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 4 e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo dell'imposta o del maggiore importo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.
 5. L'attività di accertamento e successiva riscossione dell'imposta possono essere affidate anche all'esterno, qualora tale facoltà sia compatibile con le disposizioni di legge.
 6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

6) Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare

questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

7) Riscossione

1. Il versamento della TARI e della TASI è effettuato direttamente al Comune di Marano Ticino, mediante le modalità e le scadenze previste dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013. Per quanto riguarda il versamento della TARI la Giunta Comunale, nelle more dell'approvazione delle tariffe per l'anno in corso, può stabilire il pagamento di un acconto basato sulle tariffe in vigore l'anno precedente;
2. L'importo del versamento è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

8) Importi minimi

1. L'importo minimo dei versamenti è quello stabilito dall'art. 13 del Regolamento per le Entrate Comunali.
2. Tale limite non si applica alla TARI giornaliera, disciplinata dal successivo art. 34.

9) Rimborsi, sgravi e compensazioni

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza di una o più componenti della IUC, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cui all'art. 1 comma 164 della L. 296/2006.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con quanto dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per le entrate comunali.

10) *Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*

1. Per quanto riguarda la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento della IUC e la dilazione degli arretrati si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art. 12 comma 1 e 2 del vigente Regolamento delle Entrate comunali.
2. La dilazione del versamento può essere concessa dalla Giunta Comunale a soggetti che dimostrino situazioni di difficoltà finanziaria anche per i versamenti ordinari.

11) *Sanzioni*

1. Per le violazioni previste dalla L. 147/2013 art. 1 commi da 695 a 702, si applicano le sanzioni ivi previste.
2. Gli interessi di mora sono computati secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per le Entrate Comunali.

12) *Riscossione coattiva e contenzioso*

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 5, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento del tributo, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

13) *Presupposti della TARI*

1. La TARI ha per oggetto il servizio relativo alla gestione, in tutte le sue varie fasi, dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani di cui al successivo art. 16.
2. Il gettito complessivo del tributo, ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 654, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di **locali** o di **aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**.
4. Si intendono per:
 - *locali*: strutture stabilmente infisse o semplicemente posate al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie; sono soggetti alla tassa tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale; si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vani scale, ecc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, cantine, solai, autorimesse, ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza; si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle sole aree di cui al successivo art. 18, tutte le aree comunque utilizzate, nonché caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni;
 - *aree scoperte*: sia superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; si considerano tassabili tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione;
 - *utenze non domestiche*: altre superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali e attività produttive in genere.
5. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza quando questo è disponibile o la temporanea interruzione dello stesso non comportano presupposto per l'esclusione o la diminuzione del pagamento.
8. Nel caso di immobili non tassabili, qualora venga richiesto o si ravvisi la necessità di espletare un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti assimilati, l'Ufficio Tributi procede all'iscrizione negli elenchi contribuenti TARI, applicando relativa tassazione.

14) *Soggetti passivi e soggetti responsabili*

1. La TARI è dovuta da chiunque realizzi il presupposto di cui all'art. 13, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 4 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

15) *Gestione dei rifiuti*

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è gestito del Comune di Marano Ticino in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

16) *Rifiuti assimilati agli urbani*

1. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nella Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.06.1998 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 18.12.1998, secondo il limite quantitativo ivi stabilito.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente comma 1, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto specifici, entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche organizzative atte a gestire tali rifiuti.

17) *Base imponibile*

1. Fino all'attuazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 6, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Una volta definite ed attivate le procedure di allineamento dei dati previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale calcolata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998; il Comune comunicherà ai contribuenti le

nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% di quella catastale.

18) Esclusioni

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 13, sono da considerarsi non tassabili:
 - a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - d) I casi espressamente previsti da legge o che la legge permette di esentare, quali:
 - 1) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
 - 2) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
 - 3) i locali e le aree adibiti a servizi istituzionali comunali;
 - 4) i locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro.
2. In applicazione a quanto previsto dal comma precedente, si considerano non tassabili, a titolo esemplificativo, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
 - *unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;*
 - *locali inagibili;*
 - *locali in ristrutturazione, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori alla data di inizio occupazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;*
 - *soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;*

- *aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo.*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse);
 - c) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) per gli impianti di distribuzione carburanti: aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli in entrata e in uscita dall'area di servizio e di lavaggio.

19) Esenzioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali e le aree adibite ad attività scolastiche paritarie di ogni ordine e grado
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20) Agevolazioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono concesse agevolazioni, tramite criteri di volta in volta valutati dal Consiglio Comunale, nell'ottica di tutelare le utenze più svantaggiate.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 vengono applicate esclusivamente alla parte variabile della tariffa e sono approvate con apposita deliberazione; in assenza di apposito provvedimento, si ritengono confermate le agevolazioni vigenti per l'anno precedente;

21) Condizioni per l'esenzione/esclusione/agevolazione

1. Le circostanze di cui agli artt. 18, 19 e 20 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

2. L'esclusione/esenzione/agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 4 del presente regolamento e la nuova situazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse ai sensi dell'art. 18, verrà applicata la tassazione per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

22) *Computo delle superfici*

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 17, la superficie tassabile è misurata:
 - per i locali al netto dei muri;
 - per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e al netto delle aree adibite al transito veicolare.
2. Le aree scoperte operative sono computate al 20%, nel caso in cui non sia possibile abbattere le medesime delle aree adibite a transito veicolare di cui al comma precedente.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, diversamente è arrotondata al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti/00) mq per colonnina di erogazione.

23) *Produzione di rifiuti speciali non assimilati*

1. Ai fini della determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali, tossici o nocivi** allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta di una percentuale del 50%.
3. I presupposti per l'applicazione della percentuale di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.
4. La detassazione opera a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento.
5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.
6. Sono altresì escluse da tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore al limite quantitativo stabilito con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.06.1998 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 18.12.1998.
7. Sono infine escluse dal tributo le superfici adibite a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini impiegati

per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, imponibili quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo (semilavorati) o alla commercializzazione (art. 1 co. 649 L. 147/2013).

24) Zone non servite e mancato svolgimento del servizio

1. Il mancato o parziale utilizzo del servizio, quando questo è disponibile da parte dell'utenza, non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa; nelle zone in cui non è effettuabile la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica alla parte variabile della tariffa.

25) Periodi di applicazione

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
5. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 4, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione; le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

26) Determinazione del costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui agli art. 15 e 16.
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 683, il costo complessivo da coprire è determinato in funzione del Piano Finanziario redatto dal soggetto che gestisce il servizio stesso in collaborazione con i competenti uffici comunali.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.
4. Il Piano Finanziario riporta a nuovo, nell'anno successivo a quello di riferimento o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo, derivante da

variazioni della base imponibile non rilevabili al momento del calcolo delle tariffe, al netto del tributo provinciale.

5. Lo scostamento tra gettito a preventivo e consuntivo di cui al comma 4 viene ripartito nel Piano Finanziario proporzionalmente tra costi fissi e variabili.
6. Ai fini della determinazione del costo da coprire, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

27) *Articolazione della TARI*

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.
2. Per la definizione del modello di calcolo delle tariffe, in conformità a quanto previsto dal comma 651, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:
 - a) *quota fissa*: è determinata in base alle componenti essenziali di costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;
 - b) *quota variabile*: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento o recupero.

28) *Tariffe*

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione.
2. In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.
3. La tariffa, applicabile annualmente alla singola utenza, è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli art. 29 e 31, dei criteri di determinazione individuati dal D.P.R. 158/1999 e della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario redatto ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e approvato dal Consiglio Comunale.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Kb, Kc, Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

29) *Classificazione dei locali e delle aree tassabili domestiche*

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:
 - 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;

- 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
 - 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
 - 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
 - 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
 - 6) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.
2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche precedenti all'emissione del ruolo/elenco stesso, salvo specifica denuncia di un numero maggiore di occupanti da parte del contribuente; devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, badanti, ecc.).
 3. La variazione del numero di occupanti in corso d'anno ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, purché la rilevazione avvenga prima dell'emissione dell'elenco/ruolo.

30) Criteri di determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero di occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti
2. Nel solo caso di nuclei familiari residenti, è possibile scomputare dal numero dei componenti i soggetti di seguito indicati:
 - a) congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di **SEI** mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari;
 - b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di **SEI** mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitualità della dimora.
3. Per l'ottenimento del diritto allo sgravio o rimborso in relazione alle casistiche sopra indicate, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi allegando la documentazione probatoria, entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, oppure entro la scadenza dell'ultima rata.
4. Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.
5. Le utenze domestiche non residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; per queste è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti forfettariamente determinato in **UNA** unità, salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente.
6. Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di componenti è comunque determinato in **UNA** unità.
7. Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti,

fatto salvo il caso in cui siano note le metrature differenziate degli alloggi nonché l'ubicazione dei nuclei familiari, nel qual caso verranno attribuiti i componenti effettivi.

8. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero dei componenti, ivi compresi i cittadini AIRE, al fine del conteggio della tassa, si attribuisce forfettariamente **UN** occupante.

31) *Classificazione dei locali e delle aree tassabili non domestiche*

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 3) Stabilimenti balneari
- 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini
- 5) Alberghi con ristorante
- 6) Alberghi senza ristorante
- 7) Case di cura e riposo
- 8) Uffici, agenzie, studi professionali
- 9) Banche ed istituti di credito
- 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14) Attività industriali con capannoni di produzione
- 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 17) Bar, caffè, pasticceria
- 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 metri quadrati.
5. Le utenze non domestiche che risultano inattive (es. cessazione attività, liquidazione, fallimento) vengono inserite nella categoria 4 – "Esposizioni, autosaloni, magazzini". Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione (visure camerali, sentenze, ecc...).
6. Alle aree scoperte operative viene sempre attribuita la categoria 4 – "Esposizioni, autosaloni, magazzini", in quanto trattasi prevalentemente di aree adibite a stoccaggio materiale o carico/scarico merci, salvo che venga verificato che tali aree scoperte sono utilizzate a scopi produttivi o adibite alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande.
7. Le aree scoperte adibite allo stoccaggio dei rifiuti, se situate su suolo privato, sono sempre imponibili nelle modalità del comma precedente.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, sempre che rientri nei parametri del precedente comma 4.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

32) *Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali*

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, che per convenzione si assume pari al contributo erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

33) *Tributo provinciale*

- 1) È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

34) *Tariffa giornaliera*

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 commi 662 - 665, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 10%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui agli art. 29 e 31, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Alla tassa giornaliera si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, compresa la riduzioni ed agevolazioni.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
6. In caso di occupazione di fatto, gli importi che non risultino versati all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- b) le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- d) le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- f) le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- g) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

35) Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della L.147/2013.
2. L'agevolazione è assicurata qualora, alla data di calcolo delle tariffe per l'anno di imposizione, si sia realizzato un incremento di almeno 3 (tre) punti tra la percentuale di raccolta differenziata della penultima annualità certificata dal gestore del servizio e quella dell'ultima annualità certificata.
3. La riduzione si realizza attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle utenze domestiche di una percentuale pari all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

35.bis) Riduzioni per utenze domestiche¹

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della L. 147/2013, alle utenze domestiche si applicano le seguenti agevolazioni:
 - a) abitazioni con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di nove mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari – riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;

36) Riduzioni utenze non domestiche

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013, alle utenze non domestiche si applicano le seguenti agevolazioni:
 - a) alle utenze non domestiche è concessa una riduzione della **quota variabile** del tributo nel caso di documentato avvio al riciclo dei rifiuti assimilati presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione; la riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero e il costo unitario Cu di cui all'allegato A;

¹ Articolo introdotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***

2. Al fine del riconoscimento della riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno allegare copia dei formulari di trasporto, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o altra adeguata documentazione. E' facoltà del Comune richiedere copia del modello unico di denuncia (MUD) dell'anno di riferimento o altra documentazione equivalente e, qualora si riscontrassero difformità provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con decorrenza dal **primo gennaio dell'anno successivo a quello cui la documentazione si riferisce**, sempre che sia stato rispettato il termine di presentazione di cui al comma precedente.
4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.
5. Nel caso di utenze non domestiche assoggettate a tassazione in più categorie (es. magazzino, uffici, attività produttiva), le riduzioni di cui al comma 1 si applicano unicamente alla categoria relativa all'attività produttiva.

36.bis) Riduzioni per compostaggio

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 208 comma 19 bis (introdotto dall'art. 37 comma 1 della L. 221/2015), sono concesse le seguenti riduzioni:
 - a) Utenze non domestiche di tipo agricolo/vivaistico che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito dell'attività – riduzione 10% della parte variabile della tariffa.
 - b) Utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino – riduzione 10% della parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soggetti dotati di compostiera sia privata, sia concessa dal comune, a seguito di dichiarazione, redatta su modello predisposto dal comune, di effettivo avvio al compostaggio dei rifiuti prodotti e di riutilizzo del compost in attività di giardinaggio/agricoltura;
3. La riduzione decorre dall'anno successivo a quello di inizio del compostaggio. Limitatamente all'anno 2017, la riduzione viene riconosciuta dal primo gennaio alle utenze che risultano già dotate di compostiera, previa presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 entro il termine di pagamento della rata di saldo.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 4 del presente regolamento e la nuova situazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.
5. Il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato, al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio. Nel caso in cui sia comprovata la non effettuazione continuativa del compostaggio, verrà eliminata la riduzione per l'intero anno solare e verranno applicate le sanzioni per infedele dichiarazione.

37) Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 20, 35, 36 e 36bis sono tra loro cumulabili sino ad un massimo del 100% sia nella componente di quota fissa, se previsto, sia variabile.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

38) *Presupposti della TASI*

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

39) *Soggetti passivi e soggetti responsabili*

1. La TASI è dovuta da chiunque realizzi il presupposto di cui all'art. 38.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, abitazione, superficie) sull'unità immobiliare.
5. Per le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TASI è dovuta dai detentori delle medesime.
6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata da verbale di consegna.
7. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale sui locali o sulle aree.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 8 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

40) *Base imponibile*

1. La base imponibile del tributo è disciplinata dal comma 675 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013.

41) *Periodi di applicazione*

1. La TASI è corrisposta in base ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Ai fini di cui al comma 2, il mese iniziale e quello finale si computano per intero solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo è dovuto per l'intera annualità e per quelle successive, salvo che l'utente dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento sia stato assolto dall'utente subentrante.
6. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore.

42) *Determinazione dei servizi con copertura TASI*

1. La TASI è istituita ai fini della copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi comunali definiti "indivisibili".
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 682 lettera b) punto 2 vengono individuati i seguenti servizi comunali indivisibili:
 - pubblica illuminazione
 - manutenzione delle pubbliche vie
 - manutenzione del verde pubblico
 - sgombero della neve
 - polizia locale
3. L'indicazione analitica dei costi dei servizi suddetti è demandata alla deliberazione di approvazione annuale delle aliquote

43) *Agevolazioni per l'abitazione principale*

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 677, è concessa una detrazione dal tributo dovuto di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2. La disposizione non si applica in caso di affidamento o di affidamento preadottivo di cui agli articoli 2 e seguenti e 22 e seguenti della Legge 184/1983.
3. L'importo complessivo della detrazione, non può superare l'importo massimo di euro quattrocento (€ 400,00) e, in ogni caso, l'importo del tributo dovuto.
4. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Ai fini dell'agevolazione di cui al presente articolo, sono assimilati ai figli di cui al comma 1. anche i figli del convivente del soggetto passivo d'imposta, purché ci sia tra essi (convivente e soggetto passivo) vincolo coniugale e fatti salvi i requisiti di cui al comma 1.²

TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

44) *Rinvio*

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 703, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione per l'IMU.
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 682, il presente regolamento disciplina l'istituzione di TARI e TASI.
3. Si rimanda pertanto per quanto concerne l'applicazione dell'imposta municipale propria al vigente regolamento in materia, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

² comma aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2015

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

45) *Contenzioso*

1. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento dell'imposta o di una delle sue componenti, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

46) *Abrogazioni*

1. Ai sensi della Legge 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di qualunque natura, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 211/2011.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione delle singole componenti dell'imposta.

47) *Entrata in vigore*

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2014.

48) *Pubblicità del regolamento*

1. Copia del presente Regolamento è pubblicato ai sensi dell'art. 15 del D.L. 201/2011.
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 comma 1 L. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

49) *Tutela dei dati personali*

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

50) *Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 147/2013, alla L. 296/2006 e al D.P.R. 158/99.

51) *Norme transitorie*

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, in materia tributaria ed in materia di imposizione immobiliare.
2. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Determinazione delle tariffe ai sensi del D.P.R. 158/1999.

La tariffa è articolata in quota fissa e quota variabile:

$$T = QF + QV$$

La **quota fissa** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{ud} = Q_{ud} * K_a * Sup$$

dove:

Q_{ud} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

K_a = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{und} = Q_{und} * K_c * Sup$$

dove:

Q_{und} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

K_c = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Q_{udv} * K_b * Cu$$

dove:

Q_{udv} = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

K_b = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = costo unitario espresso in €/Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * K_d * Sup$$

dove:

Cu = costo unitario, espresso in €/kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

K_d = coefficiente potenziale di produzione, espresso in Kg/m², di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta in relazione alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

ALLEGATO B

Categorie ex D.P.R. 158/1999 e relativi range di coefficienti

a) utenza domestica

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI			
Occupanti	Ka	Kb	
		min	max
1	0,84	0,60	1,00
2	0,98	1,40	1,80
3	1,08	1,80	2,30
4	1,16	2,20	3,00
5	1,24	2,90	3,60
6+	1,30	3,40	4,10

b) utenza non domestica

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI				
Categoria	Kc		Kd	
	min	max	min	max
1	0,32	0,51	2,60	4,20
2	0,67	0,80	5,51	6,55
3	0,38	0,63	3,11	5,20
4	0,30	0,43	2,50	3,55
5	1,07	1,33	8,79	10,93
6	0,80	0,91	6,55	7,49
7	0,95	1,00	7,82	8,19
8	1,00	1,13	8,21	9,30
9	0,55	0,58	4,50	4,78
10	0,87	1,11	7,11	9,12
11	1,07	1,52	8,80	12,45
12	0,72	1,04	5,90	8,50
13	0,92	1,16	7,55	9,48
14	0,43	0,91	3,50	7,50
15	0,55	1,09	4,50	8,92
16	4,84	7,42	39,67	60,88
17	3,64	6,28	29,82	51,47
18	1,76	2,38	14,43	19,55
19	1,54	2,61	12,59	21,41
20	6,06	10,44	49,72	85,60
21	1,04	1,64	8,56	13,45